



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 71 del 23-05-2024

OGGETTO: BANDO PER L'ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 □ ANNUALITA' 2022: ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di Maggio a partire dalle ore 13:03, in modalità telematica, a seguito di invio diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GIROLAMI VINCENZO	SINDACO	Presente
2	DARIDA EZIO	VICE SINDACO	Assente
3	PIACENTI MARZIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1

Assume la presidenza il ARCH. VINCENZO GIROLAMI in qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Consigliere Delegato Dott. Claudio Darida,

Visto il D.Lgs n. 267/2000-TUEL e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che per tabulas stabiliscono: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTE INOLTRE:

-la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

-la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

-l'art. 28 del Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» espressamente recita *“Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione- programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*,

RICHIAMATE le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per il triennio 02014720 2020-2022 (nello specifico, euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022), dandone previa informativa alla Conferenza Stato-città»;

ATTESO CHE: -a mezzo del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 «Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.» , il Governo ha inteso dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "intermedi", "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti; - che gli interventi di cui al su indicato Decreto sono evidentemente indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO CHE il Decreto già menzionato individua all'art. 2, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;

PRESO ATTO che il Comune di Castel Sant'Elia è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 2020 sulla base degli atti presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti stanziamenti si ritiene necessario adottare uno o più bandi pubblici per l'assegnazione dei contributi stanziati;

RILEVATO :

- che lo stanziamento complessivo pari a € 104.608,00 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022;
- che le annualità degli anni 2020 e 2021 sono state erogate e rendicontate così come richiesto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota acquisita agli atti al Prot. 8082/2023;
- che occorre procedere ad erogare il contributo previsto per **l'annualità 2022 pari a € 29.888,00** secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;
- che Il DPCM su indicato individua, all'art. 4, le azioni finanziabili mediante il fondo di cui sopra, chiarendo, tra l'altro, che "I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che: a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori

comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; -le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 02014720 digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; -le agevolazioni di cui sopra sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. -per rendere operativa l'iniziativa di sostegno si rende necessario effettuare l'assegnazione dei contributi tramite bando pubblico indicante modalità e requisiti così come prescritti dalle norme che sovrintendono il contributo;

DATO ATTO CHE:

-la finalità che si intende perseguire è già orientata ad assicurare un giusto sostentamento ai soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (e dal conflitto in Ucraina, iniziato dal Febbraio 2022 e tutt'ora in corso) riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori esercenti attività di piccola e micro impresa quale azione di sostegno per le spese di gestione sostenute **nell'annualità 2022**;

-per l'individuazione degli eventuali beneficiari aventi diritto all'ottenimento del contributo de quo, si ritiene di dover recepire le indicazioni di cui al DPCM 24 settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all'erogazione dei predetti contributi alle piccole e micro imprese che risultano essere regolarmente costituite (dalla data 01.01.2022 e seguenti) e iscritte al registro delle imprese e che non versano in stato di liquidazione o di fallimento, oltre a non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

-gli eventuali beneficiari dovranno inoltre risultare in regola con il versamento dei tributi comunali;

-come chiarito dalle FAQ governative del 30/03/2021, i beneficiari dovranno essere in regola con la posizione contributiva(DURC);

RITENUTO :

· opportuno e necessario provvedere con urgenza all'adozione degli atti prodromici all'erogazione di una prima parte dei contributi assegnati e nello specifico di suddividere il sostegno assegnato in due fasi di cui la prima, oggetto della presente deliberazione, a carico esclusivamente delle azioni di cui alla lettera a), co. 2, dell'art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020, ovvero per contributi a fondo perduto per spese di gestione, per un importo complessivo pari alla prima annualità del finanziamento;

· di dare indirizzo al Responsabile del Settore I, competente per le attività produttive, in merito all'Attuazione al presente provvedimento, in particolare, riguardo alla stesura e pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'erogazione del contributo a fondo perduto di cui sopra, tenendo presente i seguenti criteri generali:

Tale contributo è relativo all'anno 2022 e sarà erogato alle imprese richiedenti **soltanto ad avvenuta erogazione ed accreditamento dei fondi da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale sul Conto Corrente di Tesoreria Comunale.**

L'ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà determinato sulla base delle rendicontazioni dei costi di gestione affrontati **nell'annualità 2022** e presentate dalle stesse, prevedendo tuttavia un importo massimo erogabile :

- a) di euro 300,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la vendita al dettaglio di bene alimentari
- b) di euro 800,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la somministrazione di alimenti e bevande
- c) di euro 400,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la vendita al dettaglio di beni non alimentari
- d) di euro 300,00 per ogni altra piccola o micro impresa artigiana.**

l'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo complessivo individuato dalla somma dei costi di gestione effettivamente sostenuti nell'annualità di riferimento;

Indicativamente le spese che possono essere rendicontate sono:

- le bollette relative ad utenze elettriche, idriche telefoniche comunque riferibili all'annualità 2022;
- le ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate di mutui in essere per acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, relative al periodo dell'annualità 2022;
- Salari o stipendi dell'anno 2022.

*Qualora le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, i relativi importi della lettera c e d dell'art 3 comma 2 erogabili saranno proporzionalmente ridotti, ferma restando l'individuazione di una quota minima non inferiore a **100,00 euro.***

Tali somme saranno comunque erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, come previste per l'annualità 2022, assumendo in tal caso il criterio temporale di trasmissione delle domande di contributo risultate complete in istruttoria.

Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste, l'amministrazione si riserva di procedere all'erogazione di una ulteriore quota, anche oltre la soglia massima su indicata, provvedendo mediante giusta riproporzione dei fondi residuali tra tutti i richiedenti delle lettere a) b), c) e d) dell'art 3 comma 2 risultati essere, per istruttoria, ammissibili al ricevimento del contributo che trattasi, fino a 1.000,00 € .

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente trascritte:

1)DI PRENDERE ATTO che il Comune di Castel Sant'Elia è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 2020, comunque destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale;

2)DI DARE ATTO che lo stanziamento complessivo ammonta ad € 104.608,00; le annualità 2020 e 2021 sono state ripartite e rendicontate; **lo stanziamento dell'anno 2022 pari ad € 29.888,00** deve erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;

3)DI STABILIRE che il sostegno assegnato al Comune relativamente all'anno 2022 sarà orientato alle finalità di cui alla lettera a) , co. 2, dell'art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020, ossia "erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione", per un importo complessivo pari all'annualità 2022 del finanziamento € 29.888,00;

4)DI DARE ATTO che la finalità che si intende perseguire è già orientata ad assicurare un giusto sostentamento ai soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (anche per la concomitante guerra in Ucraina iniziata nel mese di Febbraio 2022) riconoscendo un contributo

a fondo perduto a favore degli operatori esercenti attività di piccola e micro impresa quale azione di sostegno per le **spese di gestione sostenute nell'annualità 2022**;

5)DI DARE INOLTRE ATTO CHE: - per l'individuazione degli eventuali beneficiari aventi diritto all'ottenimento del contributo de quo, si ritiene di dover recepire le indicazioni di cui al DPCM 24 settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all'erogazione dei predetti contributi alle piccole e micro imprese che risultano (dall'anno 2022) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e che non versano in stato di liquidazione o di fallimento, oltre a non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; -gli eventuali beneficiari dovranno inoltre risultare in regola con il versamento dei tributi comunali.

6) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del I settore, competente per le attività produttive, in merito all'attuazione al presente provvedimento, in particolare, riguardo alla stesura e pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'erogazione del contributo a fondo perduto di cui sopra, tenendo presente i seguenti criteri generali:

*Tale contributo è relativo all'anno 2022 e sarà erogato alle imprese richiedenti **soltanto ad avvenuta erogazione ed accreditamento dei fondi da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale sul Conto Corrente di Tesoreria Comunale.***

*L'ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà determinato sulla base delle rendicontazioni dei costi di gestione affrontati **nell'annualità 2022** e presentate dalle stesse, prevedendo tuttavia un importo massimo erogabile :*

a) di euro 300,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la vendita al dettaglio di bene alimentari

b) di euro 800,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la somministrazione di alimenti e bevande

c) di euro 400,00 per ogni piccola o micro impresa che ha come attività la vendita al dettaglio di beni non alimentari

d) di euro 300,00 per ogni altra piccola o micro impresa artigiana.

l'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo complessivo individuato dalla somma dei costi di gestione effettivamente sostenuti nell'annualità di riferimento;

Indicativamente le spese che possono essere rendicontate sono:

- le bollette relative ad utenze elettriche, idriche telefoniche comunque riferibili all'annualità 2022;

- le ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate di mutui in essere per acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, relative al periodo dell'annualità 2022;

- Salari o stipendi dell'anno 2022.

*Qualora le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, i relativi importi della lettera c e d dell'art 3 comma 2 erogabili saranno proporzionalmente ridotti, ferma restando l'individuazione di una quota minima non inferiore a **100,00 euro.***

Tali somme saranno comunque erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, come previste per l'annualità 2022, assumendo in tal caso il criterio temporale di trasmissione delle domande di contributo risultate complete in istruttoria.

Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste, l'amministrazione si riserva di procedere all'erogazione di una ulteriore quota, anche oltre la soglia massima su indicata, provvedendo mediante giusta riproporzione dei fondi residuali tra tutti i richiedenti delle lettere a) b), c) e d) dell'art 3 comma 2 risultati essere, per istruttoria, ammissibili al ricevimento del contributo che trattasi, fino a 1.000,00 € .

7)DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale Legale Rappresentante del Comune, a fare formale richiesta dell'erogazione del contributo relativo all'annualità 2022, **dando altresì indirizzo** al Responsabile del Settore I Amministrativo di procedere alla redazione e predisposizione di ogni atto gestionale e di competenza relativo a tale bando **con l'ulteriore indirizzo che tali fondi verranno**

erogati materialmente soltanto ad avvenuto accredito al Comune dei fondi da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Il Responsabile del Settore I potrà altresì essere supportato nella sua azione da operatore economico esterno, che potrà essere individuato nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, con utilizzo dei fondi disponibili sul Cap. 100.14.

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, espressa in termini di legge, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, stante la necessità di provvedere.

SETTORE SEGRETERIA - PROTOCOLLO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 23-05-2024

IL RESPONSABILE
FABIO CASTRUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

SETTORE FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 23-05-2024

IL RESPONSABILE
SIMONE BANNETTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ARCH. VINCENZO GIROLAMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005